



Decreto n. 2998 (allegato "1")

Ministero della difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL CAPO DEL II REPARTO

- VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- VISTO** il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del sopra citato decreto legislativo n. 196/1995, si deve addivenire, al 31 dicembre di ciascun anno, alla formazione dell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore del personale del ruolo marescialli;
- VISTI** i ruoli dei marescialli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto dirigenziale datato 1° luglio 2009, con il quale, tra l'altro, al Capo del II Reparto della Direzione generale per il personale militare è stata attribuita la competenza all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa relativi allo stato giuridico e all'avanzamento del personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Alla data del 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è formata l'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore del personale dei ruoli marescialli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

In detta aliquota è compreso il sottototale personale:

a) **Marescialli capi e gradi corrispondenti:**

- con anzianità di grado riferita all'anno 2001 che, alla data del 31 dicembre 2009, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (8 anni) per la valutazione "a scelta" al grado di Primo maresciallo;
- non compresi nel numero delle promozioni attribuite dopo la valutazione di cui all'aliquota ordinaria del 31 dicembre 2008;

b) **Marescialli ordinari e gradi corrispondenti:**

- con anzianità di grado riferita all'anno 2002 che, alla data del 31 dicembre 2009, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (7 anni) per la valutazione "ad anzianità" al grado di Maresciallo capo e gradi corrispondenti;

c) **Marescialli e gradi corrispondenti:**

- con anzianità di grado riferita all'anno 2007 che, alla data del 31 dicembre 2009, abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado (2 anni) per la valutazione "ad anzianità" al grado di Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.

Articolo 2

Nell'aliquota in questione è altresì compreso il sottonotato personale:

- già valutato per il Q.A. 2008, giudicato "non idoneo" per la prima volta, ovvero, già "non idoneo" all'avanzamento per i QQ.AA. 2004 e 2005;
- escluso da precedenti aliquote in quanto sprovvisto del requisito previsto dall'articolo 16 e dalle tabelle C/1, C/2 e C/3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il quale, alla data del 31 dicembre 2009, abbia maturato il predetto requisito;
- escluso da precedenti aliquote, per il quale, alla data del 31 dicembre 2009, siano cessate le cause impeditive di cui all'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come sostituito dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82;
- sospeso dalle valutazioni o cancellato dai quadri di avanzamento precedenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come modificato dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, per il quale, alla data del 31 dicembre 2009, siano cessate le cause impeditive previste dal comma 3 del citato articolo 17.

Articolo 3

Sarà escluso dall'aliquota del 31 dicembre 2009, il personale che alla detta data:

- sia sprovvisto del requisito di cui all'articolo 16 e alle tabelle C/1, C/2 e C/3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, come sostituito dall'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.

Roma, 14 settembre 2009

Firmato (Dirigente dott. Fulvio PELUSO)